



**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore ed estensore

riunito nella camera di consiglio ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 5152 del Ruolo Generale degli Affari di  
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2021 vertente

**TRA**

██████████, nata a ██████████ ivi residente, con il  
patrocinio dell'avv. Marcella Desideri giusta procura speciale in atti;  
ricorrente

**E**

██████████, nato a ██████████ e residente in  
Roma, con il patrocinio dell'avv. Luca Pettinari giusta procura speciale in  
atti;  
resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al  
pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ██████████, premesso che  
dalla relazione *more uxorio* con ██████████ nascevano a Roma le  
figlie (██████████), riconosciute da  
entrambi i genitori, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler disciplinare  
l'affidamento e il mantenimento delle stesse disponendone l'affidamento  
esclusivo alla madre con incontri protetti padre-figlie, avendo i ██████████

serbato sin dalla gravidanza della prima figlia un contegno violento e prevaricatore nei confronti dell'istante, esitato in violenze fisiche e verbali, umiliazioni, offese, prevaricazione e soggezione economica, avendo egli, di professione poliziotto, il controllo di tutte le risorse economiche della famiglia, incluse quelle derivanti dal lavoro della ricorrente, agente di commercio, e dagli affitti degli immobili intestati alle figlie e alla ricorrente medesima la quale a febbraio 2021 si era allontanata dalla casa familiare unitamente alle minori al fine di fuggire alle violenze del compagno, perpetrate anche davanti alle bambine, e si era rivolta ad un centro antiviolenza.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] che contestava la fondatezza del ricorso e la veridicità dei contegni al medesimo ascritti, rappresentando di non vedere più da mesi le figlie per decisione unilaterale della madre la quale, dal canto suo, non aveva coltivato due procedimenti per ordine di protezione azionati dinanzi all'intestato Tribunale né sporto denuncia, circostanza quest'ultima successivamente contestata dalla ricorrente la quale, nondimeno, non ha prodotto copia delle denunce sporte nei confronti dell'ex compagno.

Con decreto del 5 luglio 2021 il giudice delegato disponeva l'anticipazione dell'udienza originariamente fissata per il giorno 18 ottobre 2021 al 20 settembre 2021 e mandava contestualmente al Servizio Sociale di svolgere un'indagine psico-socio-ambientale sul nucleo familiare [REDACTED] – [REDACTED] avvalendosi anche della collaborazione dei servizi specialistici della ASL di riferimento al fine di verificare le competenze genitoriali di ambo le parti, le condizioni psico-fisiche delle minori e fornire al Tribunale ogni informazione utile e necessaria allo scopo di disciplinare l'affidamento e il mantenimento delle stesse.

Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, preso atto del mancato deposito della relazione da parte del Servizio Sociale incaricato, all'udienza del 20 settembre 2021 il giudice delegato riservava la decisione.

Con decreto del 3 ottobre 2021 il Collegio, ritenuta la necessità di istruire adeguatamente il procedimento tramite espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e acquisizione della documentazione meglio indicata in dispositivo, tenuto conto delle opposte allegazioni delle parti,

disponeva quanto segue:

- 1) le figlie minori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]  
materna in Roma ove è fissata la loro residenza;
- 2) il padre potrà vedere e tenere con sé [REDACTED] con cadenza settimanale in uno spazio neutro e sotto la supervisione di operatori specializzati;
- 3) manda a tal fine al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio V di prendere con urgenza e sollecitudine in carico il caso al fine di organizzare e supervisionare tali incontri nonché allo scopo di guidare i genitori alla graduale liberalizzazione degli stessi in raccordo e d'intesa con il ctu nominato, dott. Paolo Roma unitamente al quale il Servizio dovrà elaborare un progetto di intervento e sostegno;
- 4) dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dalla domanda (22 marzo 2021), a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori, la somma mensile di euro 900,00 (euro 450,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2021, e condanna il [REDACTED] al pagamento, in favore della [REDACTED] ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
- 5) pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti le due figlie minori con le specificazioni di cui al Protocollo sopra indicato e integralmente richiamato.

Dispone procedersi a ctu e nomina a tal fine il dott. Paolo Roma affinché risponda ai seguenti quesiti:

“Dica il CTU — esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori e le figlie minori ed i loro eventuali CTP, acquisita ogni informazione utile anche presso Uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche delle minori e il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti.

*In particolare il CTU:*

1. *Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a:*
  - *profilo di personalità delle parti;*
  - *capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo alle minori;*
  - *capacità dei genitori di tutelare il rapporto delle figlie con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine;*
  - *capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi delle figlie;*
  - *capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi delle figlie.*
2. *Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione delle figlie minori con le figure genitoriali.*
3. *Valuti lo stato di benessere psicologico delle figlie e se e in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizioni negativamente il loro sviluppo psicologico.*
4. *Proceda all'ascolto del minore che abbia compiuto anni 12 e anche di minore età che abbia capacità di discernimento.*
5. *Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse delle figlie al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga le minori dalla conflittualità genitoriale.*
6. *Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.*
7. *Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento.*
8. *Preso atto dell'intervento e dell'incarico dei Servizi Sociali di cui sopra, il CTU provvederà, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il*

*progetto di intervento tenuto anche conto di quanto sopra specificato e sempreché la liberalizzazione degli incontri padre-figlie sia conforme al benessere psicofisico delle minori.*

*Il CTU, all'esito dell'indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, con l'accordo delle parti, svolga attività e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso.*

*La video/audio registrazione degli incontri di consulenza, se richiesta dalle parti, potrà essere disposta dal Giudice, tenuto anche conto del parere del CTU; l'ascolto del minore sarà comunque sempre videoregistrato.*

*Tutto il materiale audio/video deve essere prodotto in copia ai difensori delle parti alla consegna della bozza; una copia per il Giudice verrà depositata in cancelleria, dopo l'invio del testo finale della consulenza”.*

*Assegna al C.T.U. nominato termine fino al 4 ottobre 2021 per il deposito nel fascicolo telematico di una dichiarazione, munita di firma digitale, contenente il giuramento di cui all'art. 197 c.p.c. secondo la seguente formula: “giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”.*

*Invita il C.T.U. a comunicare alle parti, con il medesimo atto contenente il giuramento di cui sopra, il luogo e la data di inizio delle operazioni peritali.*

*Assegna alle parti termine sino al giorno prima dell'inizio delle operazioni peritali per la nomina di un eventuale C.T.P., con la precisazione che nel caso in cui le operazioni peritali abbiano inizio nella giornata di lunedì tale termine deve intendersi fissato alle ore 10.00 del venerdì precedente.*

*Concede i seguenti termini: 1) al C.T.U. termine sino al 20 gennaio 2022 per l'invio alle parti della bozza di relazione; 2) alle parti termine sino al 15 febbraio 2022 per l'invio al C.T.U. di eventuali osservazioni e note critiche; 3) al C.T.U. termine sino al 15 marzo 2022 per il deposito dell'elaborato finale contenente risposta alle eventuali osservazioni.*

*Dispone che, ove nel corso delle operazioni dovessero essere rilevate dal C.T.U. situazioni tali da richiedere l'urgente modifica del regime in atto, quest'ultimo lo segnali con immediatezza al Tribunale.*

*Liquida al C.T.U. l'acconto di euro 2.000,00, oltre accessori, che pone provvisoriamente a carico delle parti in solido.*

*Autorizza il ctu a far uso del mezzo proprio e ad avvalersi di un ausiliario.*

*Manda a parte ricorrente di depositare entro il 30 settembre 2021 copia delle denunce sporte nei confronti del resistente ovvero del verbale di ricezione di denuncia-querela ove non ostensibili nonché copia degli atti dei procedimenti per ordine di protezione intentanti dinanzi all'intestato Tribunale e menzionati dal resistente medesimo negli scritti difensivi.*

*Manda ad ambo le parti di contattare entro lo stesso termine del 30 settembre 2021 il Servizio Sociale del Municipio V.*

*Fissa per l'esame della ctu e l'adozione dei conseguenti provvedimenti l'udienza del 4 aprile 2022, ore 10.00 davanti al giudice delegato Stefania Ciani, mandando alle parti di depositare entro il 28 marzo 2022 le dichiarazioni dei redditi successive a quelle in atti nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza.*

*Decreto immediatamente efficace.*

*Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero in sede, al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio V (esonerato dall'espletamento dell'indagine psico-socio-ambientale in considerazione della disposta consulenza) e al ctu nominato dott. Paolo Roma.*

Preso visione della denuncia sporta dalla ricorrente nei confronti dell'ex compagno, di cui allo stato non è dato conoscere il seguito non avendo le parti ricevuto alcuna notizia né comunicazione al riguardo, nonché del ricorso ex art. 342 bis c.c. proposto dalla Mondaldi e dichiarato dal tribunale inammissibile per difetto del requisito della convivenza, espletata la disposta consulenza psicologica, all'udienza del 4 aprile 2022 il giudice delegato riservava la decisione al collegio.

Il ctu nominato nel corso del giudizio, dott. [REDACTED] all'esito degli accertamenti psicodiagnostici espletati, ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono per quanto di interesse.

*Gli accertamenti effettuati nel corso della consulenza permettono di rispondere in maniera esaustiva ai quesiti posti a questo CTU.*

*Primariamente questo CTU fornisce una sintesi complessiva della storia di coppia utile al fine di comprendere le dinamiche che hanno condotto in consulenza.*

*██████████ si conoscevano nell'estate del 2008 tramite chat. Si incontravano nell'Agosto dello stesso anno, quando lei aveva 21 anni e lui 36, iniziando subito una relazione (fine Agosto ██████████ raccontava di non essere stata immediatamente colpita da lui in quanto lo aveva percepito come troppo rigido e posato ma - ritenendolo un uomo molto serio - aveva deciso di continuare la conoscenza. ██████████ rimaneva invece colpito subito dalla fisicità di ██████████ e dal suo carattere forte ed intraprendente, non reputando la loro differenza d'età (15 anni) un problema.*

*Il loro rapporto procedeva serenamente fino all'Ottobre del 2009, quando i due scoprivano di aspettare un bambino. Questo evento cambiava gli equilibri di coppia, in quanto ██████████ era pronto ad avere una famiglia mentre la priorità di ██████████ era quella di terminare il suo percorso di studi universitario (era iscritta alla Facoltà di Lettere). Dopo alcune riflessioni, ██████████ decideva di portare a termine la gravidanza, considerando R██████████ come un uomo presente, stabile ed innamorato, quindi adatto a diventare padre.*

*A Luglio del 2010 nasceva ██████████ e i tre si trasferivano per qualche giorno a casa della madre di ██████████ per poi andare a vivere dai genitori della ██████████. Quest'ultima fissava in questo periodo l'inizio delle violenze da parte di R██████████, il quale, improvvisamente, aveva scatti d'ira ed esplosioni di rabbia. Anche il ██████████ raccontava di un'intensificazione dei litigi con la compagna in concomitanza con la nascita di ██████████ negando però ogni tipo di violenza. Nel Settembre 2010 ██████████ allontanato dalla casa dei genitori di ██████████ causa delle frequenti discussioni. I due rimanevano comunque in contatto e si riappacificavano nella primavera del 2011. La coppia tornava a convivere a casa della signora ██████████ la quale - pensionata - poteva aiutare la coppia con la bambina.*

*Nella primavera del 2012 veniva concepita ██████████ gravidanza desiderata nonostante la situazione di coppia non fosse serena. Durante la gravidanza,*

Desirè scopriva un tradimento di [REDACTED] e ciononostante i due continuavano a convivere fino al Giugno 2013. In questo periodo la [REDACTED] si trasferiva dai propri [REDACTED] (che aveva 3 anni) e ad [REDACTED]. La coppia genitoriale si riappacificava a Dicembre 2013 tornando nuovamente a convivere a casa della signora [REDACTED]

[REDACTED] che dal 2014 la loro relazione si stabilizzava in una convivenza pacifica, mentre [REDACTED] raccontava che la relazione era costellata di maltrattamenti e discussioni anche di fronte alle bambine. A Gennaio del 2021, quando [REDACTED] si rivolgeva al centro anti violenza "Bee Free", denunciando episodi di maltrattamento messi in atto dal Sarrecchia nel corso dei 7 anni precedenti. Nello specifico, il 16.01.2021 la signora presentava un ricorso per l'affidamento esclusivo delle figlie, e a Febbraio 2021 denunciava [REDACTED] per i maltrattamenti subiti e nello stesso mese si allontanava quindi dall'abitazione familiare.

Il sig [REDACTED] nel Marzo 2021 presentava un esposto verso [REDACTED] in quanto non sapeva dove si trovavano le bambine e perché queste non erano andate a scuola dal 15.02 al 2.03. Da questo momento [REDACTED] aveva più rapporti diretti con le bambine, se non sms saltuari e qualche episodio in cui si recava all'uscita di scuola delle minori solamente per vederle.

Il 5.07.2021 il Giudice [REDACTED] di effettuare un'indagine psico-socio-ambientale sul nucleo familiare, indagine che non veniva effettuata per il mancato incarico all'AS. Il 21.09.2021 il TO disponeva che le minori fossero collocate presso l'abitazione materna e che il padre potesse vedere le bambine settimanalmente in uno spazio neutro e sotto la supervisione di operatori specializzati. Gli incontri di fatto non iniziavano e le bimbe non vedevano neanche la nonna materna con la quale erano cresciute. Il caso veniva affidato al SS del Municipio V di Roma e veniva disposta la presente CTU.

"In particolare il CTU:

1. Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a:

a) profilo di personalità delle parti;



La signora [REDACTED] di anni 34, è un'agente di commercio. Si presenta ai colloqui sempre curata nell'aspetto e nell'abbigliamento e con una postura composta. L'aspetto generale risulta per lo più congruente con l'età anagrafica. È presente agitazione moderata con tremori alle mani. Il tono dell'umore risulta deflesso; la prosodia è lenta. L'eloquio è informativo. La memoria autobiografica appare normalmente funzionante senza difficoltà nella descrizione cronologica e lineare dei fatti. L'orientamento spazio-temporale risulta adeguato. Generalmente la signora è stata in grado di rispettare i turni della conversazione, e il tono del linguaggio è risultato caratterizzato da deflessione e pause, specialmente nel parlare degli elementi critici del rapporto con i [REDACTED]

Complessivamente dai colloqui, dall'analisi comportamentale derivante dagli atti, e dai risultati dei test si evince l'assenza nella signora [REDACTED] di problematiche psichiatriche o deviazioni patologiche della personalità. Sono tuttavia presenti tratti pervasivi della personalità che necessiterebbero di un lavoro psicoterapeutico, lavoro che la signora dichiara di aver già iniziato. In particolare, si riscontrano nella signora aspetti di dipendenza interpersonale, di eccessiva acquiescenza e di inibizione emotiva. La signora [REDACTED] appare riservata, e cauta nell'espressione dei sentimenti e dell'emotività, nelle relazioni interpersonali risulta per lo più remissiva, tendendo ad evitare i conflitti ed adattandosi alle decisioni altrui; risulta per lo più posata e misurata nel prendere decisioni le quali vengono assunte maggiormente per la soluzione di problematiche concrete e per un senso pragmatico e realista.

L'approccio di analisi del mondo utilizzato dalla [REDACTED] è per lo più superficiale, con disattenzione per le sfumature e ricerca di sostegno negli altri per l'interpretazione e l'ideazione conseguente.

La stima del Sé risulta modesta, con dipendenza e affiliazione agli altri e al gruppo e anche per questo l'apertura al cambiamento è possibile solo se sostenuta dagli altri o come misura ultima in condizioni di estrema difficoltà. L'atteggiamento verso gli altri, come detto, è accettante e privo di sospettosità. La signora, pertanto, mostra problematicità nelle aree dell'identità, dell'individualità e intimità, eccessivamente connesse ai desideri altrui. Anche l'autodirezionalità risulta per lo più bloccata in considerazione della necessità per la signora di perseguire obiettivi

*esistenziali connessi ai desideri degli altri. Gli elementi di personalità descritti favoriscono vissuti di ansia, tristezza, tensione e apprensione nonché un marcato senso di impotenza nel momento in cui la signora assume consapevolezza delle difficoltà di svincolo relazionale.*

*Gli elementi di personalità descritti non impattano direttamente sulle capacità genitoriali di base (protezione e accudimento), ma sicuramente hanno un peso per le funzioni genitoriali superiori (funzione significativa e predittiva, nonché normativa) nelle quali le risposte della signora alle minori possono contenere gli elementi di eccessiva acquiescenza prima descritti non fornendo alle stesse un modello di sviluppo più autonomo e individuale. Proprio per questa ragione si ritiene opportuno che la signora continui un percorso psicoterapeutico per il rafforzamento delle aree di debolezza descritte.*

*Il ██████████ ██████████ laureato in ingegneria informatica e lavora nelle forze dell'ordine (Corpo di P.S.). Si presenta ai colloqui curato nell'igiene e nell'abbigliamento, generalmente l'aspetto risulta congruente con l'età anagrafica. Nei colloqui risultava orientato nel tempo e nello spazio. Il linguaggio ed il pensiero ad esso sotteso si esprimono con tono della voce piuttosto alto, con assenza di disprosodia o disartria, in modo per lo più fluente e disinvolto a parte in alcuni momenti fortemente emotivi in cui si irrigidisce notevolmente mostrando blocchi nell'eloquio associati a fissità dello sguardo e della mimica. L'eloquio è principalmente di tipo descrittivo, poco informativo nell'ambito del vissuto personale.*

*Complessivamente dai colloqui, dall'analisi comportamentale derivante dagli atti, e dai risultati dei test si evince l'assenza di problematiche psichiatriche o deviazioni patologiche della personalità. Sono tuttavia presenti tratti pervasivi della personalità che necessiterebbero di un lavoro psicoterapeutico, tratti che purtroppo risultano egosintonici, non avendo quindi il sig. ██████████ una significativa consapevolezza delle debolezze personali. In particolare il signore risulta cognitivamente rigido e molto concreto nei ragionamenti, con scarsissima capacità di approfondire in maniera sostanziale gli elementi emotivi individuali e interpersonali sottesi alle situazioni. L'emotività risulta fortemente reattiva con difficoltà nella gestione appropriata della stessa. Nelle relazioni interpersonali risulta controllante, sospettoso, diffidente, dominante e assertivo, con poca*

apertura al cambiamento e ricerca di organizzazione e perfezionismo. Il signore presenta anche una forte tensione per cui appare energico ma anche impaziente e poco tollerante nelle situazioni. La stima del Sé appare elevata con difficoltà nel percepire punti di vista e le ragioni degli altri. Il [REDACTED] pertanto, mostra elevate problematicità nelle aree della vicinanza empatica e supportiva all'altro, nonché nell'area della gestione dell'emotività connessa a situazioni nelle quali vengono messe in dubbio le credenze personali.

Gli elementi di personalità descritti favoriscono un vissuto continuativo di stress e tensione, con possibili crolli emotivi, condizioni che chiaramente impattano sulle risposte emotive e comportamentali nelle quali può emergere un'importante quota di rabbia.

Gli elementi di personalità descritti impattano sulle capacità genitoriali in quanto, a causa della continua tensione e delle difficoltà nelle relazioni interpersonali, i comportamenti e le risposte alle figlie possono contenere elementi poco misurati. Per questa ragione è necessario che il signore sia aiutato da un educatore a trovare le modalità più adeguate nella relazione con le minori. Anche per queste ragioni si ritiene opportuno che il sig. [REDACTED] affronti un percorso psicoterapeutico per il rafforzamento delle aree di debolezza descritte.

La dinamica di coppia che univa [REDACTED] e [REDACTED] si basava sul completamento trovando ciascuno dei due un perfezionamento nelle caratteristiche di personalità dell'altro.

b) capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo alle minori;

Entrambi i genitori si dimostrano in grado di fornire un ambiente idoneo alle minori. L'abitazione della sig.ra [REDACTED] è situata in [REDACTED]. L'appartamento si trova al secondo piano di un piccolo edificio ed è così composto: un ingresso con angolo studio per le bambine, un open-space sala/cucina, due camere da letto di cui una matrimoniale, un bagno ed un balcone di pertinenza.

Il sig. [REDACTED] [REDACTED] un appartamento al secondo piano di un comprensorio composto da cinque edifici. La casa è composta da un ingresso, cucina, sala da pranzo, due bagni, due balconi di pertinenza e tre camere da letto: una singola in cui dormiva [REDACTED] una

*doppia dove dormiva Emma con la nonna e una matrimoniale. Gli spazi sono vivibili e adatti ad ospitare 5 persone, è grande ed ordinata.*

*Le abitazioni dei due genitori sono ubicati in zone limitrofe, a circa 3 km di distanza.*

*c) capacità dei genitori di tutelare il rapporto delle figlie con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine;*

*La capacità di tutelare il rapporto delle figlie con l'altro genitore e con la sua famiglia di origine, non ha mostrato importanti problematiche sino al momento della separazione (Febbraio 2021). Successivamente alla separazione e alla denuncia sporta nei confronti del ██████████ la sig.ra ██████████ trovava ospitalità presso casa dei propri genitori, nella quale permaneva diversi mesi. In tale frangente, e anche successivamente, i contatti tra le minori e il padre, e la famiglia di origine dello stesso, si interrompevano fino all'incontro con le stesse durante le operazioni di consulenza (e precisamente il 26.11.2021 con ██████████ e il 10.12.2021 con entrambe le figlie presso la Coop. Nuova Sair - Servizio Tutela delle Relazioni Familiari)*

*Il padre, quindi, non ha frequentato e sentito telefonicamente le figlie per circa 8 mesi dal Febbraio 2021, salvo sporadici incontri avvenuti fuori scuola; la nonna paterna – con la quale le minori hanno vissuto per diversi anni sino alla separazione dei genitori – ha incontrato le minori una sola volta nel settembre 2021 senza avere più nessun tipo di contatto con loro, neanche telefonico.*

*Ad oggi la sig.ra ██████████ si mostra collaborativa all'inizio del percorso padre/figlie, e anche la decisione di tornare a vivere non lontano dalla casa del ██████████ (per mantenere la vicinanza agli ambienti sempre frequentati dalle bambine) dà dimostrazione di apparente collaboratività. Come si vedrà nella risposta al quesito 8 sono già ripresi gli incontri padre/figlie pur nelle difficoltà che si sono riscontrate con il SS per un repentino cambiamento dei referenti e dei centri deputati alla gestione degli incontri.*

*d) capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi delle figlie;*

*Durante la convivenza la coppia genitoriale viveva una relazione molto tesa con un conflitto che a dire della ██████████ era palese agli occhi delle figlie, mentre a dire del ██████████ il conflitto era solo latente e non evidente alle*

bambine. Queste ultime riferiscono in effetti episodi di litigi, e di aver assistito a dei presunti maltrattamenti. Emergeva inoltre per il sig. ██████████ la tendenza a svalutare la famiglia della ex-compagna. Risulta quindi evidente un passato nel quale i due genitori hanno avuto difficoltà nel gestire il conflitto emotivo attivo tra di loro.

Allo stato entrambi i genitori sembrano riuscire a gestire in maniera più funzionale il loro conflitto, anche perché la separazione ha verosimilmente allentato le tensioni aumentando la collaboratività tra gli stessi.

e) capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi delle figlie.

Tale capacità presenta delle criticità lievi/moderate connesse ai tratti di personalità dei genitori (cfr. 1a). Per il padre gli elementi di personalità sopra descritti impattano sulle capacità di focalizzarsi sui bisogni evolutivi delle figlie, in quanto a causa della continua tensione e irritabilità, i comportamenti e le risposte alle figlie possono contenere elementi poco misurati. Nel tempo sarebbero stati presenti comportamenti e atteggiamenti poco controllati, e nell'attuale il sig. ██████████ ha dimostrato eccessive pretese nei confronti delle figlie, le quali si sentono appesantite, necessitando di un rapporto più semplice e leggero con il padre. La madre, di contro, stando alla sua ricostruzione rispetto ai maltrattamenti subiti di fronte alle figlie nel corso degli anni, non avrebbe tutelato il bisogno evolutivo delle minori di crescere in un ambiente sano. Ad oggi la signora risulta maturata sotto questo profilo, e non si ravvisano allo stato elementi di preoccupazione sulla sua capacità di focalizzarsi sui bisogni evolutivi delle figlie.

2. Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione delle figlie minori con le figure genitoriali.

Entrambi i genitori sono affettuosamente legati alle figlie.

La rappresentazione che le bambine hanno della figura materna è positiva, così come la qualità della relazione con la genitrice. Le minori raccontavano di trascorrere pochi momenti liberi insieme alla madre (in quanto molto impegnata lavorativamente) riferendo comunque una buona qualità del tempo trascorso con la stessa. Si sottolinea che ██████████ sembrano mettere in atto comportamenti protettivi nei confronti della madre.

*La rappresentazione del padre da parte delle minori appare parzialmente negativa e la qualità della loro relazione risulta assai conflittuale. Durante i colloqui, le minori, facevano riferimento alla rigidità paterna, percependo il suo stile educativo come eccessivamente autoritario e incentrato sulla performance. Lamentavano una scarsa vicinanza emotiva con il padre e che anche i momenti di svago trascorsi insieme a lui si trasformavano da quello che doveva essere un piacere in un obbligo.*

*I report dei pochi incontri svolti padre/bambine sono allineati a tale andamento.*

*3. Valuti lo stato di benessere psicologico delle figlie e se e in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti generali inappropriati, condizioni negativamente il loro sviluppo psicologico.*

*Le [REDACTED] due bambine con un normale accrescimento, senza problematiche mediche di rilievo. Risultano curate nell'igiene e nell'abbigliamento, educate e rispettose del contesto. Il loro aspetto è congruo con la loro età anagrafica. Al colloquio si mostrano come due bambine estroverse, in particolar modo [REDACTED]. Non hanno mostrato difficoltà nell'allontanarsi dalla madre e, dopo un iniziale momento di imbarazzo, hanno preso confidenza con il contesto consulenziale.*

*[REDACTED] bimba castana, di corporatura media, piuttosto seria, iscritta alla I media), si trova all'inizio del periodo preadolescenziale, periodo per il quale avrebbe bisogno di un contesto emotivamente stabile e che l'aiutasse con lo sviluppo e i cambiamenti propri di questa fase. In ambito scolastico, le maestre di [REDACTED] riferivano di averla vista sbocciare al rientro a scuola dopo l'allontanamento dalla casa paterna.*

*Emma, (anche lei castana, più sorridente, iscritta alla 3 elementare), anche in considerazione della sua età, risulta più spensierata.*

*Le due sorelle mostrano una buona capacità di interazione e un buon rapporto. Entrambe non riferiscono problematiche nel rapporto con la madre che descrivono come disponibile ed affettuosa.*

*Quando si affronta con le minori il tema del padre, le bambine riportano una difficoltà nell'incontrarlo che però non si presenta come rifiuto*

*categorico ed incondizionato, ma come un timore per gli atteggiamenti che lo stesso potrebbe assumere.*

*Tra le sorelle [REDACTED] appare più restia al recupero del rapporto con il padre, mostrandosi scettica rispetto all'idea che egli possa effettivamente cambiare i propri atteggiamenti. In questo senso [REDACTED] riferisce della continua conflittualità tra i genitori, della maggiore complicità con la madre, e di provare del risentimento nei confronti della figura paterna.*

*Anche [REDACTED] condivideva il vissuto di [REDACTED] ma nel colloquio raccontava di essere stata meno presente durante i litigi dei genitori poiché, in ragione della sua minore età, si addormentava prima della sorella. Anche in conseguenza di ciò, Emma, sembrava avere una rappresentazione meno negativa del padre.*

*Le esperienze conflittuali in ambito familiare che le minori hanno vissuto, nonché gli atteggiamenti dei due genitori (più dipendente la madre e più impositivo il padre), hanno chiaramente avuto l'effetto di condizionare negativamente lo sviluppo delle due bambine, le quali comunque ad oggi risultano almeno superficialmente consapevoli delle problematiche dei genitori.*

*Allo stato, questo consulente non ritiene opportuno medicalizzare le bambine attraverso il loro invio ad un percorso psicologico ma chiaramente invita il SS al quale le minori verranno affidate (se il Tribunale disporrà) a valutare la possibilità futura di un supporto psicologico per le stesse.*

#### *4. Proceda all'ascolto dei minori*

*Le bambine sono state ascoltate dal CTU nelle modalità consone alla loro età. Il report dell'ascolto è riportato nel paragrafo 8.2., al quale si rimanda.*

*5. Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse delle figlie al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga le minori dalla conflittualità genitoriale.*

#### *6. Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.*

*Attualmente le minori sono collocate presso la madre e affidate in maniera condivisa ai genitori.*

*All'esito degli accertamenti effettuati e sentiti i rappresentanti delle parti, si ritiene che la migliore soluzione atta a garantire il benessere delle bambine sia quella di:*

*- Considerata l'alta conflittualità tra le parti, procedere all'affidamento delle minori al Servizio Sociale che - in quanto neutrale - sia garante degli interessi delle stesse in attesa che i genitori acquisiscano una migliore capacità comunicativa e relazionale nell'interesse delle figlie.*

*- E' opportuno che allo stato il collocamento rimanga presso la genitrice, sempre che questa dimostri un comportamento attivo, presente e sollecito – oltre la formalità – atto a garantire la funzione triadica, ovvero la possibilità per il padre di “accedere” telematicamente e di persona alle figlie secondo i tempi stabiliti dal Tribunale e dal Servizio Sociale. Si richiama anche il padre ad un comportamento sollecito e responsivo, che non sia polemico e d'intralcio agli incontri che saranno previsti.*

*- Per quanto riguarda la frequentazione tra padre e minori, si ritiene che questa debba essere attualmente vigilata per permettere la creazione di un legame adeguato e di modalità relazionali funzionali. Gli incontri padre/figlie potranno essere liberalizzati e transitare per una fase di educativa domiciliare quando ci sarà prova dell'effettivo conseguimento di modalità relazionali congrue.*

*7. Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento.*

*I signori dovranno eseguire un percorso di sostegno alla genitorialità particolarmente centrato sulla capacità comunicativa e sulla funzione triadica, anche e specialmente in riferimento alle necessità per le successive tappe evolutive delle minori. In accordo con le parti e in considerazione della carenza nel Municipio di residenza di interventi pubblici, le parti hanno concordato che il percorso di supporto genitoriale sarà attivato presso il [REDACTED] [REDACTED]*

*[REDACTED] [REDACTED] Il Centro organizzerà tale percorso genitoriale in forma individuale o di coppia, a seconda delle disponibilità dei due genitori e del vissuto emotivo degli stessi. Il Centro dovrà coordinarsi con il SS (quest'ultimo si è già detto disponibile in tal*



senso) e relazionare sull'andamento delle capacità comunicative e decisionali dei genitori.

Sarebbe ottimale che il sig. [REDACTED] intraprendesse un percorso di psicoterapia individuale, per il rafforzamento delle proprie aree di debolezza e come aiuto nella relazione con le minori. Per la sig.ra [REDACTED] si suggerisce di continuare tale percorso già intrapreso autonomamente.

[REDACTED] atto dell'intervento e dell'incarico dei Servizi Sociali di cui sopra, il CTU provvederà, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento tenuto anche conto di quanto sopra specificato e sempreché la liberalizzazione degli incontri padre-figlie sia conforme al benessere psicofisico delle minori.

Si sintetizza qui di seguito il progetto di intervento condiviso e sottoscritto con i CCTTPP e i signori, rimandando al paragrafo 11 per le specifiche.

All'esito della Consulenza, si ritiene necessario l'affidamento delle minori al SS (si veda anche la risposta ai quesiti 5 e 6) il quale si è detto disponibile a ricevere tale incarico, e che il signor Sarecchia partecipi al riavvicinamento padre / bambine attraverso incontri assistiti. Tali incontri si svolgeranno presso il centro comunale (Municipio V), Cooperativa "Nuove Risposte" (referente [REDACTED]). Tali incontri erano già ripresi a fine Novembre 2021 presso altro Centro e quasi subito interrotti per la conclusione improvvisa della convenzione comunale. Nell'ambito degli incontri assistiti dovranno essere inseriti gradualmente i parenti del ramo paterno. Recuperato il rapporto padre / minori (con prova dell'effettiva risoluzione delle problematiche preesistenti), potranno essere previsti con gradualità crescente incontri domiciliari padre / figlie, che saranno assistiti per parte del tempo da un operatore SISMIF. Tale servizio, come da intese con l'AS, sarà attivato sia presso l'abitazione paterna che presso quella materna (in rapporto di 1/4). L'AS [REDACTED] già si è resa disponibile a farsi carico dell'attivazione del servizio domiciliare. All'esito di tale percorso saranno previsti incontri liberi con le modalità che saranno suggerite dal SS.

Tale percorso avrà una durata presumibilmente di almeno 10-12 mesi. Tuttavia la durata del percorso è strettamente legata alla risposta delle singole parti e quindi all'andamento del percorso di recupero.

*Come già detto (quesito 7) i signori [REDACTED] dovranno seguire un percorso di sostegno alla genitorialità. Per tale percorso genitoriale - individuale o di coppia a seconda delle disponibilità dei due genitori (in base ai vissuti emotivi degli stessi) - i signori hanno già individuato il [REDACTED] concordando sullo stesso e con il quale (al momento dell'invio della relazione bozza) la signora ancora non ha preso contatti.*

Il collegio ritiene di potere e dovere condividere tali conclusioni in quanto fondate su accertamenti completi ed obiettivi, esenti da vizi logico-giuridici oltre che congruamente e adeguatamente motivate tenuto anche conto delle risposte date dal ctu alle note ed osservazioni di parte resistente, non avendo la consulente di parte ricorrente svolto osservazioni alla bozza preliminare.

Dunque, fermo restando il collocamento delle figlie minori [REDACTED] [REDACTED] presso la madre, con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui in dispositivo, deve essere disposto l'affidamento delle stesse al Servizio Sociale del Municipio V, territorialmente competente, al quale spettano le decisioni di maggior interesse per le minori afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute, da assumere tenuto conto delle spirazioni, delle capacità e delle inclinazioni naturali delle stesse, sentiti i genitori ai quali compete l'esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente alla decisioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana durante i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro.

Contestualmente le parti devono essere invitate ad intraprendere i percorsi suggeriti dal ctu e relativamente ai quali hanno concordato di rivolgersi a [REDACTED] [REDACTED], data la carenza di interventi pubblici cui poter accedere, per intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità, mentre entrambi devono essere invitati, rispettivamente, a proseguire la [REDACTED] un percorso di psicoterapia individuale.

In ordine ai rapporti economici tra le parti il collegio reputa equo confermare i vigenti provvedimenti non essendo intervenuto alcun fatto nuovo e/o diverso.

Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre le spese di ctu, liquidate con separato decreto devono essere definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 5152/2021 R.G.V.G., così decide:

- 1) le figlie minori [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] cui competono le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute delle minori, fermo restando l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana durante i tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore;
- 2) il padre potrà vedere e tenere con sé [REDACTED] con la cadenza stabilita dal Servizio affidatario e in modalità vigilata sì da consentire la creazione di un legame e di modalità relazionali padre – figlie adeguate, con la precisazione che il Servizio medesimo ha il compito di avviare e guidare i genitori verso la progressiva "liberalizzazione" secondo le modalità e il calendario che verranno all'uopo indicate e avrà cura di attivare il servizio SISMIFF;
- 3) invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro o un professionista scelto di comune accordo, dando atto che durante la consulenza le parti hanno concordato di scegliere il [REDACTED] che avrà cura di organizzare tale percorso individuale o di coppia a seconda della disponibilità delle parti;
- 4) invita la ricorrente [REDACTED] a proseguire il percorso di psicoterapia intrapreso e il [REDACTED] ad intraprendere un percorso di psicoterapia presso un centro o un professionista di fiducia;
- 5) manda ad ambo le parti di contattare il Servizio Sociale di Roma Capitale

Municipio V entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto e di fornire a tutti gli operatori che prenderanno in carico il caso copia integrale della relazione di consulenza del dott. [REDACTED]

- 6) manda, altresì, al Servizio di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del presente decreto, incluso l'avvio dei percorsi sopra indicati, e di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per le minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
- 7) dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dalla domanda (22 marzo 2021), a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori, la somma mensile di euro 900,00 (euro 450,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2021, e condanna il [REDACTED] al pagamento, in favore della [REDACTED] ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
- 8) pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti le due figlie minori intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura le spese di cui liquidate con separato decreto

Decreto immediatamente efficace.

Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero in sede e al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio V.

Roma, 5 aprile 2022.

Il Presidente  
Dott.ssa Marta Ienzi